



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativi abusiva svolta attraverso il sito internet breve.sarabertolazzi.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:



- a) *omissis* , è pervenuta all'IVASS la segnalazione di un consumatore che ha riferito di aver acquistato una polizza temporanea *omissis* pagando il premio per mezzo di un bonifico istantaneo nel quale, per errore, aveva ommesso di indicare la causale. Ricevuta l'istruzione di effettuare un nuovo bonifico per poi ottenere il rimborso, non aveva più avuto modo di contattare il presunto intermediario e perduto le somme corrisposte;
- b) *omissis* intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) *omissis* ha segnalato il sito breve.sarabertolazzi.it e l'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso lo stesso;
- c) dalle prime verifiche effettuate è emerso che il sito internet breve.sarabertolazzi.it non è censito nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicato sul sito dell'IVASS e fa riferimento all'offerta di polizze assicurative;
- d) il numero di iscrizione *omissis* , indicato dal consumatore, poi, corrisponde nel RUI proprio a quello di *omissis* , intermediario a favore del quale *omissis* collabora;
- e) *omissis* , l'IVASS ha richiesto a *omissis* e la collaboratrice *omissis* di riconoscere/disconoscere il sito entro il termine di cinque (5) giorni;
- f) *omissis* ha trasmesso una risposta, *omissis* , con la quale ha disconosciuto per sé e per la collaboratrice *omissis* la proprietà del sito breve.sarabertolazzi.it

omissis

si riferisce di aver ricevuto diverse segnalazioni di consumatori rimasti vittime di raggiri ad opera di soggetti che hanno speso indebitamente il nome della collaboratrice *omissis* per vendere polizze assicurative rivelatesi, poi, inesistenti;

g) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che Vhosting Solution è la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è indicata proprio *omissis*, corrispondente alla sede dell'intermediario che ha negato di essere proprietario del sito;

h) *omissis* l'IVASS ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica *omissis* presente nell'*home page* del sito, una richiesta di informazioni riguardo a *breve.sarabertolazzi.it* e al suo proprietario, concedendo per la risposta il termine di tre (3) giorni. In relazione a tale richiesta, nel termine concesso, non è stata ricevuta risposta;

i) il sito internet *breve.sarabertolazzi.it* alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet *breve.sarabertolazzi.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito breve.sarabertolazzi.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI